

RG. n. [REDACTED]

TRIBUNALE DI [REDACTED]
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO

esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. introdotta nei confronti dell'INPS da: [REDACTED] e [REDACTED] n.q. di genitori del minore [REDACTED]

preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che il minore [REDACTED] ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28/02/2022.

Pertanto,

DICHIARA

la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell'INPS le spese di CTU, come separatamente liquidate.

[REDACTED]

IL GIUDICE DEL LAVORO
[REDACTED]